

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 29 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	73
Disegno di legge (Ritiro):	
Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane.	73
Disegni di legge (Rinvio):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, contenente norme per la disciplina della produzione dei saponi	74
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1843, recante modificazioni all'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 giugno 1938, a. XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rotami	74
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati.	74

La riunione comincia alle 10.

(Interviene il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Alberici, Aprilis, Bruzzo, Garbaccio, Pelà, Pirelli, Sarcoli e Valery.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni lo ha informato, in data 17 febbraio u. s., di aver portato a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri il voto emesso dalla Commissione legislativa dell'industria nella sua riunione del 17 febbraio 1940-XVIII in merito alla emanazione di provvedimenti legislativi nella forma di decreto legge.

Ritiro del disegno di legge: Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane. (202-B)

PRESIDENTE avverte che questo provvedimento, già esaminato dalla Commissione, era poi ritornato ad essa con alcune modifiche introdotte dalla Commissione legislativa del Senato. Il termine per l'approvazione era stato prorogato al 19 marzo 1940-XVIII; ma non essendo intervenuta l'approvazione entro questo termine, il disegno di legge s'intende ritirato a norma dell'articolo 41 del Regolamento.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, contenente norme per la disciplina della produzione dei saponi. (480) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVII, n. 1843, recante modificazioni all'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rottami. (486)

PRESIDENTE comunica che il Ministro delle corporazioni ha chiesto il rinvio della discussione dei due disegni di legge, in quanto si propone di presentare provvedimenti più completi, che tengano presenti anche ulteriori esigenze manifestatesi in questi ultimi tempi.

Discussione del disegno di legge: Obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati. (670)

PUPPINI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge risponde alla necessità di curare che si faccia l'uso più parsimonioso possibile di tutti i prodotti, siano essi importati dall'estero o esistenti in Paese. Il provvedimento è quindi lodevole sotto ogni aspetto e particolarmente sotto quello dell'autarchia che intendiamo e dobbiamo perseguire.

Nel primo e nel secondo articolo del disegno di legge si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni civili e militari dello Stato, gli enti pubblici e le aziende private, che impieghino in media oltre 50 chilogrammi al mese di oli lubrificanti ed isolanti, di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati. Questi saranno tenuti a disposizione di speciali ditte, sufficientemente attrezzate per compiere l'opera della rigenerazione, ed il giudizio sopra questa sufficienza tecnica e industriale è riservato, naturalmente, al Ministero delle corporazioni.

L'articolo 3 prevede anche un intervento del Ministero stesso nello stabilire l'accordo sul prezzo di cessione di questi oli, in mancanza di un accordo fra le parti.

Con l'articolo 4 si consentono delle eccezioni per le amministrazioni civili e militari dello Stato, che hanno facoltà di provvedere direttamente alla rigenerazione degli oli da esse impiegati, nonchè per enti ed aziende private che, ove dimostrino di potere, isolatamente od associati, provvedere alla rigene-

razione, saranno esonerati dall'obbligo di tenere gli oli a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione. Gli oli così rigenerati non potranno però essere messi in commercio ma adoperati soltanto dall'azienda proprietaria.

L'articolo 5, di ordine tecnico, dispone che gli oli rigenerati debbono possedere le caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite dalle norme sugli oli minerali; gli articoli 6 e 7 riguardano le sanzioni per le inadempienze, mentre gli articoli 8 e 9 riflettono disposizioni di carattere generale.

Dati i fini cui il provvedimento si ispira, ritiene che esso sia opportuno sotto ogni riguardo e pertanto ne propone l'approvazione.

Si riserva di proporre alcune modifiche — più che altro formali — in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

PUPPINI, *Relatore*, sull'articolo 3, propone un emendamento di forma al primo comma: in luogo di « vendere gli oli allo stabilimento » ed « incaricare lo stabilimento stesso » sostituire la dizione: « vendere gli oli agli stabilimenti » ed « incaricare gli stabilimenti stessi ».

Al secondo comma, inoltre, anzichè dire « Ministero » delle corporazioni, propone si dica « Ministro » delle corporazioni, dato che l'organo deliberante è il Ministro.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta gli emendamenti.

(Sono approvati):

PUPPINI, *Relatore*, pur ritenendo ovvio che, in base alle disposizioni vigenti, il Ministro delle corporazioni, prima di intervenire per la fissazione dei prezzi, sentirà il parere della Corporazione dei combustibili liquidi, domanda se non sia opportuno introdurre nella dizione dell'articolo un espresso riferimento a questo parere.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente che ogni volta che il Ministro delle corporazioni deve procedere alla fissazione dei prezzi, richiede il parere della Corporazione interessata e dei rispettivi Comitati tecnici. Non è quindi il caso di introdurre nell'articolo un espresso riferimento a questo parere.

PUPPINI, *Relatore*, dopo questa assicurazione ritiene che l'accennata precisazione possa essere considerata superflua.

PRESIDENTE propone che la Commissione, nel prendere atto dell'assicurazione data dal Sottosegretario di Stato per quanto si rife-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

risce al Ministero delle corporazioni, considerando che non tutta l'attività nel campo economico è sottoposta alla vigilanza e direzione di questo Ministero, faccia presente l'opportunità che i provvedimenti in materia economica, prima di essere adottati, siano sottoposti all'esame degli organi corporativi onde questi possano efficacemente esercitare la funzione ad essi affidata nel quadro appunto dell'attività economica nazionale.

(La Commissione concorda).

PUPPINI, *Relatore*, sull'articolo 4, propone di sostituire, in analogia con quanto deciso in precedenza, la parola « Ministero » con l'altra « Ministro ».

AMIGUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

(La Commissione approva).

PUPPINI, *Relatore*, osserva che la concessione della facoltà di provvedere direttamente alla rigenerazione degli oli lubrificanti ed isolanti è generale per le amministrazioni civili e militari dello Stato, mentre è lasciata alla decisione del Ministro, caso per caso, per le aziende private. Tale facoltà, però, viene consentita solo ed in quanto gli oli rigenerati siano riadoperati dalle medesime aziende, vietandosi perciò che essi siano messi in commercio o venduti a terzi. Domanda quali siano i motivi che consigliano questa limitazione.

AMIGUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, rileva che, per quanto riguarda le amministrazioni civili e militari dello Stato, è chiaro che non è il caso che esse si dedichino ad una attività commerciale e industriale di rigenerazione e vendita di oli. Quanto alle aziende private, lo scopo della disposizione dell'articolo è precisamente quello di permettere ad esse di fare direttamente la rigenerazione degli oli purchè siano adoperati nell'interno dell'azienda stessa. È quindi naturale che se questa possibilità di ulteriore impiego non esiste, gli oli lubrificanti usati debbano essere messi a disposizione di quegli stabilimenti autorizzati cui dall'articolo 2 del disegno di legge è espressamente affidata la rigenerazione.

Ad ogni modo, l'articolo in esame non impedisce che le aziende associate possano costituire uno di quegli stabilimenti tecnicamente attrezzati che possono essere dal Ministro delle corporazioni autorizzati alla rigenerazione.

PUPPINI, *Relatore*, dalle spiegazioni fornite dal Sottosegretario di Stato, deduce che

l'intento della disposizione è quello di separare nettamente, nei riguardi commerciali, la funzione della rigenerazione dalle altre funzioni industriali delle aziende.

PASTI non vede quale danno potrebbe derivare dal concedere alle aziende, che avendo impianti idonei fossero state autorizzate dal Ministero delle corporazioni a rigenerare i propri oli, la libertà di vendere quella parte di olio rigenerato che non può essere usata nell'interno delle aziende stesse.

DEL BUFALO concorda, facendo presente inoltre che vi possono essere ragioni di ordine economico e tecnico che consigliano l'immediata rigenerazione degli oli usati da una azienda mentre può darsi che una parte almeno di questi oli rigenerati non possa essere poi utilizzata dall'azienda stessa che, per questo fatto, verrebbe a dover sopportare spese di trasporto ed altri oneri ingiustificati.

CAPOFERRI trova fondate le osservazioni dei camerati Pasti e Del Bufalo; osserva però che occorre tener presente che l'industriale sa in partenza se non gli è possibile utilizzare il proprio olio rigenerato ed in tal caso non procede alla rigenerazione ma passa il prodotto ad uno stabilimento autorizzato.

Ritiene inoltre che la ragione della disposizione debba essere ricercata soprattutto nell'opportunità di evitare che si faccia un numero eccessivo di impianti di rigenerazione.

PRESIDENTE rileva che trattandosi dell'inizio di una nuova attività, può sembrare opportuno dare ai pochi stabilimenti che faranno la rigenerazione, la possibilità di attrezzarsi in modo unitario per compiere tale operazione e successivamente per la vendita. Comunque, le preoccupazioni espresse da alcuni camerati in merito al divieto assoluto del commercio dell'olio rigenerato possono essere eliminate dalla considerazione espressa dal Sottosegretario di Stato che ha accennato alla possibilità per le aziende che non volessero o non potessero consumare interamente, nel loro interno, l'olio rigenerato, di costituire impianti tecnicamente idonei, eserciti da esse stesse o da organismi sociali o consorziali a cui partecipino, ciò che potrebbe permettere alle aziende di rivendere quell'olio che esse non potranno consumare.

Ritiene ad ogni modo opportuno che la Commissione rivolga al Ministro la raccomandazione di tener presente che, negli sviluppi di queste attività, non si obblighino le aziende a dover reimpiegare anche quell'olio che non corrisponde ai loro bisogni.

MASSIMINO all'ultimo comma dell'articolo, in luogo di « riadoperati », propone si

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

adotti la parola, grammaticalmente più precisa, « adoperati ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

(La Commissione approva).

CAMERANA sull'articolo 5 fa presente la opportunità che, per evitare confusioni e complicazioni nel commercio del prodotto, si stabilisca l'obbligo di indicare chiaramente, quando si porta alla vendita, che si tratta di olio rigenerato.

PRESIDENTE osserva che questo può formare oggetto di una norma di regolamento la cui emanazione è prevista dal successivo articolo 9.

Propone che la Commissione raccomandi al Governo di inserire, nelle norme di attuazione della legge, una disposizione che consenta all'acquirente di individuare, quando il prodotto viene posto in vendita, che si tratta di olio rigenerato.

(La Commissione approva).

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente in ogni caso che la eventuale vendita di prodotti non rispondenti alle condizioni prescritte, costituisce una frode in commercio.

PRESIDENTE sull'articolo 6, in analogia con quanto precedentemente stabilito, propone

di modificare, al primo comma, la parole « Ministero » con l'altra « Ministro ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

PASTI sull'articolo 9, propone la soppressione della parola « eventualmente » riferita alle disposizioni necessarie per l'attuazione della legge, dato che, in armonia con la raccomandazione adottata all'articolo 5, tali disposizioni dovranno necessariamente essere emanate.

PRESIDENTE concorda nella necessità di sopprimere la parola « eventualmente » a meno che non si creda più opportuno inserire nell'articolo 7, che prevede le ammende per le trasgressioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge, un'aggiunta per prevedere una sanzione anche per le inadempienze alle norme di attuazione della legge.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento proposto all'articolo 9.

(La Commissione approva la soppressione nell'articolo della parola « eventualmente »).

PRESIDENTE dichiara approvati gli articoli del disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati. (670)

ART. 1.

Gli Enti ed Aziende indicati nel presente articolo, che consumano oli minerali lubrificanti ed isolanti, hanno l'obbligo di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati.

Tale obbligo incombe:

a) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) agli Enti pubblici;

c) alle Aziende private che gestiscono stabilimenti industriali, alle imprese di trasporti marittimi e di navigazione interna, terrestri ed aerei, alle imprese agricole e alle imprese di macchine che lavorino per conto di terzi, sempre che consumino mensilmente in media oltre 50 chilogrammi di oli lubrificanti ed isolanti;

d) alle autorimesse, alle officine di riparazione di autoveicoli, alle filiali ed agenzie concessionarie di Società costruttrici di automobili ed agli esercenti posti di rifornimento di oli in quanto effettuino il cambio dell'olio nei motori, a condizioni che ricavano mensilmente oltre 40 chilogrammi di oli lubrificanti usati e senza pregiudizio dei diritti dei proprietari degli autoveicoli.

ART. 2.

Gli oli usati, di cui all'articolo precedente, debbono essere tenuti presso gli stessi locali di raccolta a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione autorizzati, previo controllo della loro attrezzatura tecnica, dal Ministero delle corporazioni.

Gli oli suddetti debbono essere tenuti separati a seconda delle loro originarie caratteristiche d'impiego e non debbono essere, all'atto e dopo la raccolta, mescolati con acqua, con grassi ed in genere con sostanze estranee.

ART. 3.

I detentori di oli usati sono obbligati a vendere gli oli agli stabilimenti di rigenerazione, a meno che non preferiscano di incaricare gli stabilimenti stessi a rigenerare gli oli per loro conto.

Il prezzo di vendita dell'olio usato allo stabilimento di rigenerazione ed il compenso per la rigenerazione per conto di terzi saranno fissati, in mancanza di accordo fra le parti, dal Ministro delle corporazioni.

ART. 4.

Con provvedimento del Ministro delle corporazioni, possono essere esonerati dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione l'olio usato quegli Enti ed Aziende che dimostrino di poter destinare l'olio stesso ad altro utile impiego nell'interno della stessa azienda, ovvero di provvedere, a mezzo di impianti tecnicamente idonei eserciti da essi stessi o da organismi sociali o consorziali a cui essi partecipino, alla rigenerazione degli oli esausti provenienti dalle lavorazioni dei loro stabilimenti.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla rigenerazione degli oli lubrificanti ed isolanti di loro impiego.

Nei casi previsti dai precedenti commi gli oli rigenerati non potranno essere messi in commercio o venduti comunque a terzi, ma soltanto adoperati dall'azienda proprietaria.

ART. 5.

Le Aziende rigeneratrici sono tenute a provvedere alla rigenerazione degli oli usati in modo che gli oli rigenerati risultanti siano commerciabili e possiedano caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite dalle norme sugli oli minerali, in rapporto ai vari usi, approvate dalle Amministrazioni competenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Alle Aziende rigeneratrici che non ottemperino agli obblighi di cui al precedente articolo 5 può, con deliberazione del Ministro delle corporazioni, essere revocata l'autorizzazione a rigenerare.

Il Ministro delle corporazioni potrà dispensare dagli obblighi di cui all'articolo 1 ed all'articolo 5, quando risulti accertato che la rigenerazione degli oli usati, per comprovati motivi, non sia tecnicamente possibile, tranne che tale impossibilità derivi da negligenza o mancata osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 2.

ART. 7.

Chiunque, essendo tenuto a raccogliere, conservare e mettere a disposizione per la

rigenerazione oli usati, non ottemperi agli obblighi stabiliti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 400 a lire 4,000.

ART. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

ART. 9.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.